

IL NUOVO REGOLAMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO



ing. A. Londrillo

Kairòs Consulting Srl

Società di consulenza – Città Metropolitana di Bologna

Lavoriamo da 20 anni con i Consorzi di Bonifica di diverse regioni italiane fornendo supporto a:

- Sistemi Qualità (ISO 9001), Ambiente (ISO 14001), Sicurezza (ISO 45001)
- Assistenza operativa alle problematiche ambientali (gestione rifiuti, terre e rocce da scavo, adempimenti autorizzativi impianti)
- Formazione e aggiornamento



Queste slides le trovate su:

SITO WEB ANBI > Documenti > Convegni
e seminari > Terre e rocce da scavo

Il nuovo Decreto TRS

L'Art. 48 del DL n. 13/2023 ("PNRR 3") prevedeva la pubblicazione di un decreto che disciplini le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, "assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR".

Attualmente il testo dello schema di decreto è disponibile sul sito ufficiale del MASE per la consultazione pubblica.

Il nuovo Decreto TRS

Le 3 principali modifiche previste:

- 1) l'estensione del campo di applicazione ai **sedimenti**
- 2) le nuove procedure semplificate per i cantieri "**micro**" e il **riutilizzo in situ**
- 3) i chiarimenti per le operazioni di scavo che prevedono l'utilizzo di **additivi** e il rientro nella normale pratica industriale della stabilizzazione a **calce o a cemento**.

Principali definizioni

(art. 2)

Terre e rocce da scavo: il suolo, **il materiale roccioso e i sedimenti escavati** derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, **dragaggi**); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade, **infrastrutture portuali**); rimozione e livellamento di opere in terra, **ripristino di reti e servizi, scavi per indagini archeologiche, geologiche e geotecniche nonché** i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamiento.

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (Pvc), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, ~~nonché fitofarmaci.~~

Principali definizioni

Lavori: attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere, **nonché le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento degli invasi.**

Sedimenti: tutte le plausibili frazioni granulometriche escavate negli alvei sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri, anche artificiali, marini⁽¹⁾ e portuali derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera.


1 – sono esclusi i conferimenti di TRS in mare o in ambiti ad esso contigui

Principali definizioni

Opera: il risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di ingegneria naturalistica, di difesa e di presidio ambientale. **inclusa la gestione degli invasi, ad esclusione degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente ed operativa.**


Principali definizioni

Sito: area **cantierata**, geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee), **caratterizzata da contiguità territoriale in cui la gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità.**



Principali definizioni

Le **dimensioni dei cantieri** in cui sono prodotte TRS calcolate dalle sezioni di progetto si classificano ora in:



Principali definizioni

I soggetti coinvolti:

in caso di **P.U.**
(>6000 mc soggetti a VIA)

in caso di **D.U.**
(tutti gli altri casi)

Proponente:

il soggetto che presenta il P.U.


Produttore:

il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la D.U.

Esecutore:

il soggetto che attua il P.U.

Come si classificano le TRS



Le 4 condizioni delle TRS per NON essere rifiuti (art.4):

- a) devono essere generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il loro utilizzo (...) si realizza nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di **reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati**, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
- c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza trattamento diverso dalla **normale pratica industriale**;
- d) soddisfano i requisiti di **qualità ambientale** (...) per il loro utilizzo.

c) Normale Pratica Industriale

Sono quelle operazioni finalizzate al miglioramento delle caratteristiche merceologiche delle TRS per renderne il riutilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace.

Tra le più comuni operazioni (definite in All. 3) rientrano:

- - selezione granulometrica, **anche con impianti meccanici di vagliatura**
- - stesa al suolo-maturazione
- - **stabilizzazione a calce o cemento**

d) Qualità ambientale

Per accertarla va eseguita una **caratterizzazione ambientale** durante la fase di progettazione, preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) e, in subordine, con sondaggi a carotaggio.

Metodologia di campionamento:

Grandi cantieri (> 6000 mc)
o se c'è un P.U.

Allegato 2 obbligatorio

Piccoli cantieri (< 6000 mc)

Allegato 2 facoltativo oppure
Linee Guida SNPA

Micro-cantieri (< 600 mc):

- no VIA



**Caratterizzazione sostituibile
con una Valutaz. Prelim.**


- con scavo < 20 mc
riutilizzati in situ



**Caratterizzazione non
obbligatoria!**


Caratterizzazione: frequenza

Allegato 2 (esempi):



- Punti di campionamento fondo
- Punti di campionamento pareti

campionamento sistematico



- Punti di campionamento fondo
- Punti di campionamento pareti

campionamento sistematico casuale

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 mq	Minimo 3
Tra 2.500 e 10.000 mq	3 + 1 ogni 2.500 mq
Oltre i 10.000 mq	7 + 1 ogni 5.000 mq eccedenti

Caratterizzazione: frequenza

Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento è effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato (ogni 2.000 metri lineari in presenza di studio di fattibilità o di progetto di fattibilità tecnica ed economica), in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

La profondità d'indagine varia sulla base alle profondità previste degli scavi:

- — campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- — campione 2: nella zona di fondo scavo;
- — campione 3: nella zona intermedia tra i due (solo per scavi superiori a 2 metri).

Caratterizzazione: frequenza

Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione è effettuata prevedendo un sondaggio indicativamente ogni 1000 metri lineari di tracciato (ogni 5.000 metri lineari in caso di studio di fattibilità o di progetto di fattibilità tecnica ed economica), effettuando, alla quota di scavo, tre prelievi per sondaggio a formare il campione rappresentativo.



Caratterizzazione: frequenza

Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio, oltre ai campioni sopra elencati, va acquisito anche un campione delle acque sotterranee.

< 6000 mc: Linee Guida SNPA (Deliberaz. N. 54/2019):

Area di scavo	Volume di scavo	N. minimo campioni (saggi)
≤ 1000 mq	≤ 3000 mc	1 (3)
	$3000 \leftrightarrow 6000$ mc	2 (3)
$1000 \leftrightarrow 2500$ mq	≤ 3000 mc	2 (6)
	$3000 \leftrightarrow 6000$ mc	4 (6)
≥ 2500 mq	< 6000 mc	Allegato 2

Caratterizzazione: frequenza

La caratterizzazione ambientale può essere eseguita **in corso d'opera** solo nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce da scavo.

In questo caso le modalità sono descritte in **Allegato 9** (cumuli – fronte di scavo – intera area)



Caratterizzazione: parametri

Il set di parametri analitici da ricercare è il **set analitico minimale** (riportato in Tabella 4.1) fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare deve essere incrementata in considerazione delle attività antropiche pregresse.

Il set può essere ridotto per volumi < 150.000 mc.

Caratterizzazione: parametri

Set analitico minimale:

Arsenico

Cadmio

Cobalto

Cromo totale

Cromo VI

Idrocarburi C>12

BTEX – IPA²

Mercurio

Nichel

Piombo

Rame

Zinco

Amianto

Pesticidi organo-clorurati³

Note:


2 - solo in presenza di infrastrutture viarie di grande comunicazione a distanza inferiore di 20 m dall'area di scavo ed ad insediamenti che possano avere influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera

3 - solo in casi di accertata presenza di tecniche colturali che nel passato ne prevedevano l'utilizzo.


Risultati analisi



Risultati analisi





(segue)



Risultati analisi

1) Tutti i parametri sotto CSC di col. A

Il terreno è riutilizzabile in situ e/o conferibile altrove verso siti classificati almeno **verde pubblico/residenziale** (esteso come prassi alle aree agricole).



Risultati analisi

Attenzione: CSC per i suoli delle aree agricole ai sensi del D.Lgs n. 46/19 (valori in ppm):

Parametri del set minimale	Col. A	Bon. aree agricole	Col. B
Arsenico	20	30	50
Cadmio	2	5	15
Cobalto	20	30	250
Rame	120	200	600
Zinco	150	300	1500

Oggi si possono adottare questi (rif: Indirizzi operativi ARPAE 12-12-2022)

Risultati analisi

2) Almeno 1 parametro sopra col. A e nessuno sopra col. B

- se il sito è classificato area artigianale/industriale il terreno è riutilizzabile in situ;
- altrimenti il terreno può essere riutilizzato solo destinandolo a siti classificati area artigianale/industriale⁴;
- in alternativa il terreno può essere sempre conferito come rifiuto.

Nota:

4 – fatta salva la deroga prevista dall' art. 11 «fondo naturale»

Risultati analisi

3) Almeno 1 parametro sopra col. B

- il terreno è classificato come rifiuto⁵ e come tale va conferito⁶, se necessario prevedendo ulteriori analisi per stabilirne l'esatto codice CER⁷.

Note:

5 – fatta salva la deroga ancora prevista dall'art. 11 «fondo naturale»

6 – il DM 05.02.98 prevede un'ulteriore deroga: se a seguito di ulteriori analisi il materiale risulta non pericoloso, è ancora ammissibile il suo riutilizzo per costruire arginature, rinterri e rimodellamenti.

7 – va inoltre valutato l'obbligo di notifica di potenziale inquinamento del sito ai sensi dell'art. 245 del TUA.

Il rispetto delle 4 condizioni va attestato con:

Vol. scavo (mc)	Col. ->	< A		Tra A e B		> B
	Utilizzo:	In situ	Altrove	In situ (solo z.a.i.)	Altrove	È rifiuto
> 6000	VIA	P.P. (art. 24)	PU+DDT+ DAU (all.7-8)	P.U.+DAU (art. 9)	PU+DDT+ DAU (all.7-8)	FIR (solo conferi- mento) ⁸
	NO VIA	nulla	DU+DDT +DAU (all.6-7-8)	DU+DAU (all.6-8)	DU+DDT +DAU (all.6-7-8)	
< 6000	VIA	P.P. (art. 24)	DU+DDT +DAU (all.6-7-8)	DU+DAU (all.6-8)	DU+DDT +DAU (all.6-7-8)	FIR (solo conferi- mento) ⁸
	NO VIA	nulla				

Nota:

8 – fatta salva la deroga prevista dal cit. DM 5.02.98

Notifica di potenziale contaminazione di sito

Risultati analisi	Destinazione terreno/sedimento	Obbligo comunicazione (art. 245 TUA)
< col. A	In situ o altrove	NO
Tra A e B	In situ o altrove	NO
	Conferito come rifiuto	Sentire ARPAE
> col. B e non pericoloso	Esclusioni art. 185 T.U.A. o deroga DM 5.02.98	NO
	Conferito come rifiuto	Sì
> col. B e pericoloso	Conferito come rifiuto	Sì

Principali revisioni al P.U.

(artt. 9-18)

- In funzione del livello di progettazione e in fase di stesura del SIA, il proponente può presentare in via preliminare un **Piano di Gestione** delle TRS che contenga almeno gli elementi indicati nell'**All. 5-bis**. Il P.U. elaborato in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere redatto in conformità alle previsioni del P.G. (che comunque non sostituisce il P.U.).
- Semplificazione di alcune modifiche sostanziali (art. 15)

Principali revisioni al P.U.

(artt. 9-18)

Elementi minimi del P.G.:

- descrizione dettagliata delle opere da realizzare
- inquadramento ambientale del sito
- esiti della caratterizzazione preliminare
- proposta del piano di caratterizzazione ambientale integrativo delle TRS
- volumetrie previste TRS e loro quantificazione nelle 3 classificazioni
- censimento delle discariche e degli impianti di recupero inerti, dei siti di riutilizzo, degli impianti industriali utilizzabili quale ciclo produttivo
- ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio
- indicazione su eventuale NPI

Contenuto del P.U.

(artt. 9-18)

Il Piano di Utilizzo avrà indicativamente il seguente indice:

- 1. Inquadramento territoriale;**
- 2. Inquadramento urbanistico;**
- 3. Inquadramento geologico ed idrogeologico;**
- 4. Descrizione delle attività svolte;**
- 5. Piano di campionamento ed analisi.**

Modifiche sostanziali

(art. 15)

- a) aumento del volume in banco superiore al 20%;
- b) modifica del sito di destinazione o diverso utilizzo (per un massimo di 2 volte salvo eventuali deroghe per circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili);
- ~~c) modifica del sito di deposito intermedio~~
- d) modifica delle tecnologie di scavo.

Tali modifiche, che sono valide sia per i P.U. che D.U., vanno presentate ad ARPA + AC.

Sito di deposito intermedio

(art. 5)

Può essere effettuato nel sito di produzione, di destinazione o altro sito, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

- se il terreno è < col. A: dovunque!
- se il terreno è tra col. A e col. B: solo in siti z.a.i., ma in questo caso il deposito intermedio potrà essere realizzato anche in siti ad uso verde/residenziale/agricolo solo se siano realizzati presidi che garantiscano la separazione fisica dalle sottostanti matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee e l'assenza di rischi sanitari e ambientali.

Rispetto del fondo naturale

(art. 11)

Se per fenomeni di origine naturale nelle TRS si superano le CSC di col. A o B, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente.

Gli esiti delle analisi eseguite dalle ARPA, relativi ai valori di fondo naturale sono resi disponibili e periodicamente aggiornati sul sito del SNPA a cura di ISPRA.

A tal fine le ARPA comunicano entro il 30 aprile di ogni anno gli aggiornamenti relativi ai valori di fondo individuati

Materiali di origine antropica

Le terre e rocce da scavo (art. 2) possono contenere anche materiali di origine non naturale quali:

- calcestruzzo,
- bentonite,
- PVC,
- polivinilcloruro (PVC),
- vetroresina,
- miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato
- fitofarmaci

Per essi il decreto non pone alcun limite quantitativo ma il solo rispetto delle CSC di riferimento (col. A o B) o dei valori di fondo naturale.

Matrici Materiali di Riporto

Definizione (art. 2 L. 28/2012):

“Miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, **che compone un orizzonte stratigrafico specifico** rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e reinterri”.

MMR

Se le terre e rocce da scavo contengono materiali di riporto (costituiti da un orizzonte stratigrafico specifico) occorre:

- 1) procedere alla verifica che la componente di materiale antropico nel riporto non superi il **20% in peso** con la metodologia prevista nell' allegato 10;
- 2) sottoporre il riporto al **test di cessione**, effettuato secondo le metodiche di cui al DM 05.02.1998, e confrontare i risultati con le CSC acque sotterranee (escluso amianto).

Il non rispetto di queste condizioni classifica automaticamente lo strato come **RIFIUTO (CER 170503* o 170504)**

MMR

Verifica
20%
Test
Cessione



MMR

Metodologia All. 10 (riferita all'orizzonte stratigrafico in cui sono presenti i materiali):


$$\%Ma = (P_Ma / P_tot) \times 100$$

Dove: P_Ma: Peso materiale antropico sopravaglio


P_tot: Peso totale (sopravaglio+ sottovaglio)

NB: sopra i 2 cm non si scartano i materiali di origine antropica mentre vanno scartati sassi, ciottoli, pietre (di origine naturale) anche alloctoni. Inoltre se nella matrice materiali di riporto sono presenti unicamente materiali di origine antropica derivanti da prospezioni, estrazioni di miniera o di cava distinguibili dal suolo originario presente in sito (es. strato drenante costituito da ciottoli di fiume, o substrato di fondazione costituito da sfridi di porfido) non devono essere conteggiati ai fini del calcolo della percentuale.

Chiarimenti Circ. MATTM del 10-11-17



Chiarimenti Circ. MATTM del 10-11-17



Chiarimenti Circ. MATTM del 10-11-17

Le 3 modalità (alternative) di rimozione:

- 1) **Bonifica** ai sensi art. 240 del TUA
- 2) **Messa in sicurezza permanente** ai sensi art. 240 del TUA
- 3) **Trattamento** ai sensi art. 183 del TUA


Le situazioni di esclusione sia da rifiuti che da sottoprodotti (art. 185 del TUA):

- 1) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno (co.1, lett. b);
- 2) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato (co. 1 lett. c);
- 3) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o delle loro pertinenze idrauliche se è provato che non sono pericolosi (co. 3).

Suolo non contaminato (art. 24)

Esaminiamo il (nuovo) comma 1:

«Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'art. 185, co. 1, lett. c)⁸, del TUA, e in particolare devono essere **utilizzate** nel sito di produzione (...). La non contaminazione è verificata ai sensi degli all. 2 e 4 del presente regolamento».



Obbligo di analisi!

8 – il termine non è definito: comunemente si assume che il terreno è incontaminato quando rispetta le CSC più restrittive (col. A)

Esonero dall'obbligo di analisi

1) Attività di edilizia libera (art. 6, lett. a-b-c-d-e del DPR 380/2001): interventi per i quali non deve essere presentata alcuna comunicazione, in particolare:

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

d) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali.

Esonero dall'obbligo di analisi

2) TRS prodotte in quantità ≤ 20 mc che possono essere direttamente riutilizzate nel sito di produzione (co. 7)

3) TRS prodotte in micro-cantieri non soggetti a VIA, previa valutazione preliminare del sito secondo le seguenti indicazioni (All. 2-bis):

- obbligo di sopralluogo
- documentazione fotografica
- analisi della fotogrammetria storica
- indagine storica sull'utilizzo dell'area (sostanze, serbatoi interrati, ecc.)
- ev. analisi pregresse già eseguite sull'area di scavo e sulle aree limitrofe;
- ev. presenza di rifiuti e/o materiali abbandonati, residui di materiali combustibili;
- ev. evidenze organolettiche.

Altre semplificazioni previste per i micro-cantieri

- Tempi di utilizzo: entro 6 mesi dalla D.U. (entro 1 anno nei piccoli cantieri);
- Comunicazione modifiche alla D.U.: 7 gg prima dell'inizio (15 gg prima nei piccoli cantieri);
- Proroga D.U.: non indicata (max 12 mesi nei piccoli cantieri).

Utilizzo di additivi

(All. 4)

Qualora per consentire le operazioni di scavo sia previsto l'utilizzo di additivi che contengono sostanze inquinanti non comprese nel SAM, il proponente fornisce a ISSe ISPRA la documentazione tecnica necessaria a valutare il rispetto dei requisiti di qualità ambientale, che deve almeno contenere:

- una caratterizzazione del prodotto utilizzato
- una caratterizzazione ecotossicologica effettuata sul prodotto "puro":
- la modalità di campionamento
- una verifica della tossicità di campioni rappresentativi di terre e rocce da scavo trattati con gli additivi

Sanzioni

(art. 4, co. 1)

«Requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo (...) siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti (...)».



**Vale il sistema sanzionatorio del D.Lgs 152/06
in materia di rifiuti!**

Regime sanzionatorio

(T.U.A. artt. 255-257)

Abbandono rifiuti (o immissioni in acque):

- se non pericolosi 300 → 5.000 €
- se pericolosi 600 → 10.000 €

Gestione non autorizzata:

- 2.600 → 26.000 € oppure detenzione DdL 3 → 12 mesi
(doppia se pericolosi)

Inquinamento suolo, sottosuolo o acque (senza provvedere alla denuncia e alla bonifica):

- 2.600 → 26.000 € oppure detenzione 6 → 12 mesi

Le proposte di Confindustria

(principali osservazioni e modifiche al testo)

- integrare la definizione di «lavori» con i casi di ricollocazione del terreno escavato (es: bonifica bellica, scavi esplorativi o archeologici, ecc.)
- tener maggiormente conto degli scavi in «urgenza»
- togliere l'autodichiarazione nella DAU
- semplificare gli obblighi di invio agli enti e uniformare il più possibile le modalità di trasmissione dei documenti
- togliere l'obbligo di contiguità dei siti cantierati
- togliere «AIA»
- ampliare il DdT per l'autotrasporto

Le proposte di Confindustria

(principali osservazioni e modifiche al testo)

- sostituire la declassazione a «rifiuto» con una gradualità alle inadempienze formali (es: semplice diffida nei casi di invio dei documenti in ritardo)
- non vincolare ad un max di 2 volte la modifica al PU
- estensione dell'esonero dalle analisi da 20 a 100 mc
- rendere il PP facoltativo
- rivedere l'All 2-bis (non semplifica i micro-cantieri)
- **includere l'amianto nell'art. 11**

TIPOLOGIA DI LAVORI CONSORTILI CHE IMPLICANO SCAVO E/O MOVIMENTAZIONE DI TERRENO

1. Lavori di Realizzazione oo.bb.
2. Espurghi
3. Lavori di Ripresa frane
4. Lavori in ambito stradale (es: in montagna)

Le attività di espurgo dei canali



Le attività di espurgo dei canali

Rimane in vigore la deroga prevista dall'art. 185, co. 3 del TUA:

«Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei rifiuti i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o delle loro pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti sono non pericolosi»

Deroga per i sedimenti: condizioni

Questo significa che il materiale espurgato può essere ridisteso nelle pertinenze purché si verifichino tutte le condizioni seguenti:

- Il materiale è classificabile come **SEDIMENTO**
- È provato che il materiale sia **NON PERICOLOSO** ai sensi della Dec. 532/2000/CE (sostituita ora dalla Dec. 955/2014/UE).

Deroga per i sedimenti: problemi

- Per provare **non pericolosità** è opportuno avvalersi almeno di una dichiarazione del laboratorio
- Le frequenze di analisi, il set di parametri e il piano di campionamento sono a discrezione del progettista (non sono normate)
- Problema della definizione delle «**pertinenze idrauliche**» (Regio Decreto 523/1904)

Deroga per i sedimenti: problemi

- Problema dell'eventuale consenso o silenzio/assenso del frontista
- Corretta definizione e individuazione del sedimento (per es. nelle attività di ripristino delle sezioni originali, frane di sponda, ecc.)
- Problema etico/ambientale

La Procedura Espurghi

- Analisi col. A – col. B (tal quale)




- Se rimaniamo sotto col. A -> riutilizzo in situ come sottoprodotto



- Se superiamo A -> nuove analisi per stabilirne la pericolosità (si tratta di analisi tal quale su metalli-solventi-idrocarburi-ipa)

La Procedura Espurghi

- Se risulta Non Pericoloso
 - Se risulta Pericoloso
- 
- Distendimento sulle pertinenze (previo ok del frontista?)
 - Conferimento a discarica (se non ce lo accetta: nuove analisi!!)

Lavori stradali



Lavori stradali in territorio montano

Pulizia fossette

DGR n. 1053/03 (*)

Si può gestire
come un espurgo
(pertinenza = banchina)

(*): DGR n. 1053/03, art. 4, lett. e): “ai fini dello scarico delle acque reflue, sono di norma equiparati ai corpi idrici superficiali i recettori anche artificiali nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interpoderali e simili).»

Lavori stradali in territorio montano

Rifacimento manto stradale

Il fresato d'asfalto è
riutilizzabile come stabilizzato
o per sottofondi (*)
previo test di cessione (**)

- Riparazioni puntuali: il sottofondo
rimosso può essere riutilizzato
in situ (senza fare test);
- Rifacimento completo: il sottofondo
è equiparato a terre e rocce

(*): Sentenza T.A.R. Veneto, Sez. III 10 gennaio 2020, n. 37-Farina, pres.; Palliggiano, est.
-S.I.G. S.p.A.ed a. (avv.ti Tassetto, Zambelli) c. Comune di Albettono (n.c.).

(**) Sentenza Cons. Stato Sez. IV 21 maggio 2013 n.4151.

Grazie per l'attenzione

